CODICI NOTARILI COMMENTAT

G. BONILINI - M. CONFORTIN

PROPRIETÀ E DEI DIRITTI IMMOBILIARI

diretto da

Filippo Preite Marcello Di Fabio



l'evento dannoso interessa più fondi rustici, gli stessi uffici tecnici erariali, in seguito alla richiesta dei sindaci o di altri soggetti appartenenti ai comuni interessati e nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti i competenti ispettorati provinciali, possono procedere alla delimitazione delle zone danneggiate, trasmettendo alle competenti Agenzie delle entrate, le coreografie delle zone, i dati catastali e il reddito dominicale attribuito ai terreni facenti parte del comprensorio colpito 60. marie prensorio in accessorio e cità. l'inordane e infundi con

Si ricorda che l'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato nei tempi sopra esposti con apposita istanza da inviare al competente ufficio tecnico erariale; quest'ultimo dovrà accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, sentito il parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e procedere ad inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate competente 61. Ovil sarron and 150 1 stesso londo ravico deve escri, confinaco

GIUSEPPE GIANGRANDE come collinabili a prodotti annucli , state

lines donne si sia voluto limitara I nobito per scientino di ali eccumi deriodi a mai e da applicativo, escluciondo le colemp planter, si o culpost e de sunta le la colemp planter. describes a les des la gestione de l'Acceptatolo IX de la proposition de la gestione de la contraction de la gestione de la ge

ni incolti de l'approprie de l'appro Riferimenti normativi: artt. 36 ss., D.P.R. 22.12.1986, n. 917. innigini noo igoise aloo

Bibliografia: D'AMATI N. (a cura di), L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1992; FANTOZZI A. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, III – Tuir e leggi complementari, Padova, 2010; Tinelli G. (a cura di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009. atro ticum, i acova, 2007. Charlie de la la completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa del la compl

Sommario: 1. Dall'imposta fondiaria all'imposta sui fabbricati. 2. La rilevanza del reddito effettivo e il passaggio al reddito medio ordinario. 3. I redditi dei fabbricati nel quadro della riforma tributaria degli anni '70: l'inclusione nel reddito complessivo. 4. L'approdo al nuovo t.u. delle Imposte sui Redditi del 1986. 5. La fiscalità immobiliare degli anni '90 tra tassazione reddituale e patrimoniale. 6. Il quadro attuale: l'affermarsi di regimi sostitutivi.

eventi naturali dovessero spettare anche in presenza di contratto d'affitto di fondo rustico e si chiedeva ulteriori istruzioni al fine di compilare correttamente il modello 730/2004 per redditi 2003. L'Agenzia delle entrate, dopo aver affermato che "se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario" ha confermato che nell'ipotesi presentata le agevolazioni spettano sia al proprietario (limitatamente al réddito dominicale) che all'affittuario (limitatamente al reddito agrario).

60 Risulta rilevante sottolineare che la R.M. 15.10.1975, n. 9/2167, ha affermato che anche le associazioni di categoria possono richiedere l'intervento degli Uffici Tecnici Erariali.

61 Con decisione n. 2960 del 7.4.1987, la Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che la circostanza che il sindaco abbia omesso di richiedere all'Ufficio che venissero delimitate le zone danneggiate ed accertati i danni non determina l'inapplicabilità del beneficio fiscale, una volta che l'Ufficio delle imposte è stato messo in grado di conoscere la reale situazione di fatto dall'U.T.E. A tal riguardo, la corte di Gassazione, con sent. 16.4-30.7.2002, n. 11228, ha precisato che sul singolo contribuente non grava alcun onere di provvedere in proprio ai sensi del 3° co., dell'art. 28 t.u.i.r. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di calamità riconosciuta con apposito decreto ministeriale, non può negare al contribuente il diritto di rimborso per le somme indebitamente versate, sulla base del fatto che l'U.T.E. competente non abbia trasmesso agli Uffici finanziari la documentazione prescritta ex lege, per difetto dell'iniziativa sindacale; nei casi in cui il contribuente abbia presentato denuncia di perdita del raccolto.

e essere

giato nei

tanza da

o eraria:

a sussi-

e dalla

ettorato

dere ad

ia delle

Itesso !

GRANDE

applica

le coli

orino.

zi com-

nposte

lito ef-

della

πυονο

zione

iedeva

genzia

grario

le agenitata-

iazio-

ostan-

ate ed

mpo-

rte di

gravá

zione

are al

.T.E.

fetto olto.

uwer

1. Dall'imposta fondiaria all'imposta sui

fabbricati Nell'ambito delle riflessioni volte all'adozione di un sistema tributario dello Stato Italiano finalmente unificato nel 1861, si era diffuso il convincimento che la scelta di istituire imposte nuove o accrescere quelle esistenti avrebbe dovuto essere preceduta dalla perequazione dell'imposta fondiaria 1, tributo avente ad oggetto la rendita derivante dal possesso di terreni agricoli e fabbricati. In allora, la legge prevedeva il c.d. "contingente", stabilendo la misura complessiva del gettito annuo riveniente dall'applicazione di tale forma d'imposizione all'interno dei singoli compartimenti catastali entro cui era suddiviso lo Stato. Nella prospettiva di assicurare una più equa compartecipazione dei diversi territori al raggiungimento dell'obiettivo di gettito previsto dalla legge, si era ritenuto di applicare un "conguaglio" di tale imposta a carico di alcune zone del Paese la cui ricchezza fondiaria avesse beneficiato, in passato, di una tassazione inferiore. Ciò aveva richiesto, peraltro, che la tassazione dei proventi immobiliari fosse soggetta ad un regime diverso rispetto a quello cui sarebbero state sottoposte le altre manifestazioni di ricchezza del contribuente, in applicazione del "dogma della specialità".

Non erano tuttavia mancati i tentativi di introdurre nel sistema italiano un'imposta generale sulle entrate che colpisse, oltre la

"ricchezza mobile", anche quella di fonte immobiliare, onde evitare che l'imposta fondiaria si traducesse in un canone che gravando sui proprietari - oltre che sui titolari di diritti reali di godimento sui beni avrebbe inciso anche sulla circolazione degli immobili, influendo sulle scelte dei potenziali acquirenti che avrebbero dovuto farsi carico dell'imposta3.

Queste istanze sono rimaste inascoltate poiché l'imposta fondiaria assicurava un gettito certo e significativo; il ché aveva portato alla scelta di escludere la tassazione delle rendite degli immobili dall'imposta di ricchezza mobile di cui alla L. 14.7.1864, n. 1830, che avrebbe perciò colpito tutti i redditi ad eccezione di quelli "procedenti da beni stabili", soggetti, per l'appunto, all'imposta fondiaria disciplinata contestualmente4.

A seguito dell'adozione del testo unico delle imposte dirette del 1877, questa impostazione di fondo sarebbe rimasta immutata, prevedendosi tuttavia, in chiave "antielusiva"5, che i redditi di natura fondiaria fossero assoggettati all'imposta di ricchezza mobile solo qualora il possessore di detti redditi non avesse assolto un tributo in relazione ai medesimi6.

Orbene, nella sua formulazione originaria (1864), la base imponibile dell'imposta fondiaria era rimessa alle risultanze catastali. Sennonché, la sussistenza, in allora, di venticinque sistemi differenti, determinandone un'applicazione non uniforme, aveva spinun raconi della ricchezzal La base imponi

deli an asta di cashdellan. 73 del ¹ V. Marongiu G., Alle radici dell'ordinamento tributario italiano, Padova, 1988, 108. Sull'imposta fondiaria si rimanda a D'AMATI N., Natura giuridica dell'imposta fondiaria, Milano, 1956, nonché a RUMBOL-2. V. D'AMATI N., Fabbricati (imposta sui), in ED, Milano, 1967, 166 Acad William A Galanga: JR. O.

³ V. Buccico C., Il catasto. Profili procedimentali e processuali, Napoli, 2008, 18, che segnala come per la sua struttura, essa gravasse su coloro che al momento della sua istituzione e prima attuazione fossero proprietari del bene. Secondo le proposte dell'epoca, si intendeva consentire ai proprietari di riscattare l'imposta fondiaria mediante il pagamento di una somma di denaro, con l'obbligo, da quel momento, di assoggettare i redditi prodotti dai beni immobili all'imposta generale sull'entrata. o transport of subsection to the cardinate of the section of the s

⁴ L. 14.7.1864, n. 1831. [b] mois called the standard Così Buccico C., Il catasto, cit., 21. ⁶ In questo senso, secondo Boria P., Il sistema tributario, Torino, 2008, 41, l'imposta di ricchezza mobile poteva dirsi legata all'imposta fondiaria da un rapporto di dipendenza logica.

influenzato 13 and

l'art. 812 c.c. del

testo rilevano, olt

costruzioni anche

transitorio, e in g

ralmente o artific

suolo". In punto di autor

to va peraltro seg

anni 20 del nove

dagli immobili qu

sumono una rilev

presupposto che

immobili rivesto

impianti e appare

il legislatore 14 in

quale il reddito

costruzioni stabil

industriali è sogg

za mobile. Tale d

mente articolata

prevedendosi ch

bili commerciali

rimanga subord

dell'attività da

bene. Viceversa,

ciale sia svolta

possessore del be

dito immobiliare

dottrina più aut

stro ordinament

sunto carattere i

un obbligo del fe

rio pro tempore

un'obbligazione

cui l'obbligo coi

ritto reale non i pici. deza man

to il legislatore ad applicare diversamente, e dunque a distinguere, l'imposta fondiaria sui fabbricati da quella dovuta in relazione ai terreni. In particolare, si era ritenuto di prevedere, per i fabbricati, una contribuzione basata su un reddito reale o presunto dell'unità immobiliare, mantenendo per i terreni il riferimento ai diversi sistemi catastali esistenti.

Questa "emancipazione" dei fabbricati rispetto ai fondi agricoli era dipesa dal convincimento8 che il reddito dei primi dipendesse da fattori diversi da quelli rilevanti per i secondi. Si sosteneva che mentre il reddito di un fabbricato dipende dalla generale condizione economica degli individui residenti nel luogo in cui esso è posto e dalla densità della popolazione, il reddito di un terreno varia in relazione alla sua collocazione topografica, climatologica ed agronomica.

Abbandonato dunque, per i redditi dei fabbricati, il riferimento catastale9, ed operata la scelta per una loro imposizione ancorata al reddito reale o presunto, il sistema dell'imposta fondiaria – istituita come imposta sul reddito effettivo dei fabbricati - si sarebbe avvalso della dichiarazione del contribuente 10, regime già in uso in alcune regioni, come Plemonte e Lombardia, con risultati apprezzati. Il metodo dichiarativo avrebbe consentito di tener conto dell'effettività del reddito, modulando la base imponibile in relazione agli aumenti e alle diminuzioni della ricchezza. La base imponibile dell'imposta, ai sensi dell'art. 73 del

t.u. delle imposte dirette, era data dal reddito "netto", ottenuto detraendo dal reddito lordo - costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti o alle costruzioni analoghe - alcuni oneri specificamente indicati dalla legge.

L'obbligo dichiarativo gravava sul soggetto passivo del tributo, individuato nel proprietario del fabbricato nonché nei titolari di un diritto reale di godimento su costruzioni o porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie o destinazione esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di generare un reddito autonomo 11. stor ib snormalique

In proposito, è interessante proporre un confronto tra la nozione di costruzione accolta nella norma fiscale e quella viceversa rinvenibile dalla disposizione civilistica. Va ricordato che nel sistema del codice civile del 1865 gli immobili sono tali per natura, per destinazione o per l'oggetto cui si riferiscono (art. 407 c.c.). In particolare, gli immobili per natura sono i terreni, le fabbriche, i mulini e gli altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica (art. 408 c.c.). A proposito del rapporto tra le due norme era stato sostenuto 12 che dal momento che la norma fiscale assoggettava ad imposta i "fabbricati" ed ogni altra "costruzione stabile" senza richiedere che quest'ultima sorgesse su pilastri o facesse parte di una fabbrica, il concetto di costruzione stabile nel difitto tributario fosse più ampio rispetto a quello di immobile rilevante ai fini civilistici. E questa ampiezza avrebbe V. Manerson G., Olient and C. Internet in interfer visitation in devaluation of the devaluation of the property of the control o

⁷ V. L. 11.5.1865, n. 2276.

in Y da amposit fondiarie, (conver, 1861) ⁸ Come segnala D'AMATI N., Fondiarie (imposte di), in ED, Milano, 1968, 864, tale impostazione venne illustrata da Minghetti all'interno della relazione governativa al progetto di legge presentato alla Gamera. ⁹ Sul rapporto tra imposta fondiaria e sistema catastale v. Mannocci P., Il catasto e le imposte fondiarie, Milano, 1969.

Come rilevato da Sella, "abbandonata l'idea del sistema catastale, il progetto non poteva informarsi che al principio della rendita reale per via di dichiarazioni".

¹¹ Su questa base, se da un lato l'assenza del reddito esclude l'applicazione dell'imposta, la ricorrenza di un reddito privo di autonomia impone l'individuazione del tributo – diverso dall'imposta fondiaria sui fabbricati – cui assoggettare tale ricchezza. In queero reaso, contral Parts Parts

¹³ Cfr. D'AMATI N 14 V. art. 5, L. 30,

¹⁵ V. D'AMATI NI mento del Digesto mancato adempin fondo anche quale

¹⁶ V. D'AMATI N.

era data dal redraendo dal reddinoni di locazione atti o alle costrueri specificamen-

vava sul soggetto iduato nel pronché nei titolari nento su costruizioni stabili di
one esistenti sul
ssicurate stabildi generare un

e proporre un costruzione acuella viceversa civilistica. del codice cino tali per na-'oggetto cui si particolare, gli erreni, le fabzi fissi su pilafabbrica (art. pporto tra le to 12 che dal assoggettava gni altra "coere che queacesse parte

azione venne alla Camera. ste fondiarie,

costruzione

e più ampio

rilevante ai

za avrebbe

formarsi che

icorrenza di ondiaria sui

ters Kluwer

influenzato¹³ anche la formulazione dell'art. 812 c.c. del 1942, norma nel cui contesto rilevano, oltre agli "edifici", le "altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al

In punto di autonomia del reddito prodotto va peraltro segnalato che nel corso degli anni '20 del novecento, i redditi derivanti dagli immobili qualificabili come opifici assumono una rilevanza fiscale autonoma, sul presupposto che nella strutturazione di tali immobili rivestono particolare rilevanza impianti e apparecchi fissi. Su questa base, il legislatore 14 introduce il principio per il quale il reddito dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili che costituiscono opifici industriali è soggetto ad imposta di ricchezza mobile. Tale disposizione verrà diversamente articolata nella metà degli anni '30, prevedendosi che l'esclusione degli immobili commerciali da imposta sui fabbricati rimanga subordinata all'esercizio diretto dell'attività da parte del possessore del bene. Viceversa, qualora l'attività commerciale sia svolta da un soggetto diverso, il possessore del bene dovrà dichiarare il reddito immobiliare. Come sottolineato dalla dottrina più autorevole sul tema 15, nel nostro ordinamento l'imposta fondiaria ha assunto carattere reale, configurandosi come un obbligo del fondo, assolto dal proprietario pro tempore. Essa si qualifica come un'obbligazione propter rem nella misura in cui l'obbligo contributivo è collegato al diritto reale non in termini occasionali ma ti2. La rilevanza del reddito effettivo e il passaggio al reddito medio ordinario

Nel sistema descritto dal legislatore fiscale del 1865, i fabbricati e le stabili costruzioni non sono soggetti, come si è visto, ad un'imposizione di carattere patrimoniale. ma reddituale, in proporzione del reddito netto. Questa impostazione sarà valorizzata dal t.u. delle imposte dirette del 1958, il cui art. 69 assumerà a presupposto dell'imposta il possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale - di costruzioni o di porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione purché suscettibili di reddito autonomo. Così come l'art. 6 della legge del 1865 aveva previsto che il reddito effettivo da denunciare per le costruzioni soggette ad imposta fosse quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denunzia, l'art. 74 del t.u. del 1958 disponeva che il reddito lordo dei fabbricati fosse costituito dai canoni di locazione risultante dai relativi contratti.

Sennonché, nonostante avesse confermato che i redditi dei fabbricati sarebbero stati assoggettati a tassazione nella loro misura effettiva, il legislatore meditava già di abbandonare ¹⁶, nel medio periodo, tale impostazione, volendo riproporre il sistema catastale sul presupposto che la sua formazione *ex novo* (e su base nazionale) potesse consentire di giungere alla ricognizione di valori attendibili delle rendite. Tale era l'obiettivo del D.L. 13.4.1939, n. 652, con il quale si avviava il piano relativo all'accertamento dei fabbricati urbani e alla formazione del nuovo catasto.

La ricognizione, tuttavia, quantomeno a

¹³ Cfr. D'AMAH N., La progettazione giuridica del reddito, Padova, 1974, III, 136.

¹⁴ V. art. 5, L. 30.12.1923, n. 3069.

¹⁵ V. D'AMATI N., *La progettazione giuridica del reddito*, Padova, 1973, I, 43, ove l'A. ricorda un frammento del Digesto che riproduce un rescritto degli Imperatori Antonino e Vero, secondo cui in caso di mancato adempimento del tributo, gli organi finanziari erano autorizzati a procedere direttamente sul fondo anche qualora esso fosse stato ceduto a terzi.

¹⁶ V. D'AMATI N., Nuovi profili delle imposte sui redditi, Padova, 1980, 25.

vent'anni di distanza ed in vista dell'esplicazione di effetti tributari 17 pone il problema del difficile aggiornamento delle rendite delle unità immobiliari. A tal fine, preso atto delle difficoltà riscontrate, con la L. 23.2.1960, n. 131, si stabilisce che fino a che non si fosse provveduto alla suddetta revisione, il reddito di tali unità sarebbe stato determinato applicando alle rendite catastali definite con riguardo agli elementi economici del triennio 1937-'39, i coefficienti di aggiornamento stabiliti dal Ministero delle Finanze, sentita la commissione censuaria centrale.

Come è stato osservato 18, il reddito dei fabbricati, assoggettato alla relativa imposta, diviene in tal modo un reddito costituito dall'insieme delle facoltà assunte a contenuto dei diritti reali di godimento sull'immobile secondo l'espressione monetaria riferita ad una scala di valori censuari. L'imponibile si ricava dalla rendita catastale rappresentata dalla rendita media ordinaria ritraibile dal bene al netto delle spese e delle eventuali perdite, così come degli oneri tributari gravanti sull'immobile.

Se da un lato, riguardando sia i terreni che i fabbricati, il sistema restituisce all'imposizione fondiaria quell'unità sostanziale che l'aveva connotata in origine, allo stesso modo, tuttavia, esso è comunque in grado di esprimere adeguatamente la distinzione tra il reddito dei fabbricati e quello dei terreni. Il primo coglie il valore d'uso del complesso dei vani che compongono la costruzione, intendendo rappresentare il grado di utilità che il bene è in grado di fornire; il reddito dei terreni è viceversa legato al valore dei pro-

dotti del fondo e, oltre alla loro tipologia, tiene conto del grado di fertilità del terreno. Sennonché, il passaggio dalla tassazione del reddito effettivo a quella del reddito medio ordinario si presta, quantomeno in apparenza, a possibili censure di costituzionalità in punto di violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), poiché la rendita catastale - peraltro calcolata adeguando mediante coefficienti le rendite di vari decenni prima – non corrisponde al canone effettivamente percepito dal possessore dell'immobile. Sul punto, la Corte Costituzionale 19 ha tuttavia precisato che la capacità contributiva non è data dal reddito effettivamente percepito dalla persona gravata dal tributo, poiché quando oggetto dell'imposta è una cosa produttiva la capacità contributiva è rivelata dall'attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività, dunque, e non dal prodotto reale. Secondo la Corte, in particolare, "è giusto che ciò avvenga, perché l'imposta costituisce anche incentivo ad una congrua utilizzazione del bene (...). La legge che disciplina le imposte immobiliari non può indulgere all'inerzia, all'incapacità di gestione, alla liberalità del contribuente, che ad esempio non tragga adeguato compenso dall'impiego del suo immobile. Perciò colpisce il possessore non sopra il canone effettivamente conseguito, ma su quello che, a parità di condizioni, avrebbe potuto conseguire l'uomo medio", ferme restando le opportune tutele qualora si riscontri un significativo scostamento 20. Questa impostazione è ritenuta poco persuasiva e contraddittoria da autorevole dot-

catastale come fo lità produttiva d medio ordinario elementi "saldan Detto altrimentil dinario rilevante del reddito dei fa base di criteri di non saremmo di ziale - e presun contributiva atti cessità della sua Nonostante il pa vo a quello me catastalmente, p tribuente di dia pri redditi imm un'imposizione

Capo III - Dei r

trina21, poiché se

3. I redditi dei f riforma tributari nel reddito comp Nell'ambito de verso la grand anni '70, il tem di fabbricati vi relativo all'intro sonale e progre vo netto annua realizzare un p spettiva, abban cialità – e dung ma tassazione rispetto a quell proventi in esas posta, ancorata razione del con

Wolters Kluwer

¹⁷ Il sistema catastale sarà destinato ad esplicare effetti tributari a seguito del D.M. 4.12.1961. V. D'AMATI N., Fondiarie, cit., 866.

V. C. Cost., 31.3.1965, n. 16.

²⁰ Sul punto, infatti, l'art. 25, R.D.L. 13.4.1939, n. 652 prevede che qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Úfficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento dell'unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

²¹ V. DE MITA E

²² Dal periodo d

²³ Sul disegno di riforma tributarie

²⁴ V. FALSITTA G 25 All'aliquota e

^{(11%),} e quella d

²⁶ Così Berliri

loro tipologia. lità del terreno. ı tassazione del reddito medio neno in appaostituzionalità incipio di caost.), poiché la calcolata adele rendite di sponde al cadal possesla Corte Coato che la caal reddito efrsona gravado oggetto

ndizioni. medio". qualora

co perole dot-

sulti inficio dio tecnirmina-

Kluwer

va la capacititudine del conomico e possessore. on dal proparticolare, imposta coongrua utihe discipliindulgere e, alla libempio non piego del ossessore conseguiento^{2a}.

catastale come fondato sulla mera potenzialità produttiva dei beni anziché sul reddito medio ordinario, determinato sulla base di elementi "saldamente ancorati alla realtà". Detto altrimenti: poiche il reddito medio ordinario rilevante ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati è determinato sulla base di criteri di media riferiti all'esperienza, non saremmo di fronte ad un reddito potenziale -- e presuntivo -- ma ad una capacità contributiva attuale, ferma restando la necessità della sua revisione

trina2, poiche sembra descrivere il sistema

Nonostante il passaggio dal reddito effettivo a quello medio ordinario determinato catastalmente, permane l'obbligo del contribuente di dichiarare annualmente i propri redditi immobiliari, assoggettandoli ad un'imposizione proporzionale-

3. I redditi dei fabbricati nel quadro della riforma tributaria degli anni '70: l'inclusione nel reddito complessivo

Nell'ambito del più generale percorso verso la grande riforma tributaria degli anni '70, il tema della tassazione dei redditi di fabbricati viene ricondotto al dibattito relativo all'introduzione di un imposta personale e progressiva sul reddito complessivo netto annuale . S'intende in tal modo realizzare un profondo mutamento di prospettiva, abbandonando il dogma della specialità – e dunque ponendo fine all'autonoma tassazione della ricchezza immobiliare rispetto a quella mobiliare - e riportando i proventi in esame nell'alveo di un'unica imposta, ancorata come in passato alla dichiarazione del contribuente e basata, per la de

terminazione del reddito, sulle risultanze catastali

La riforma pone oltremodo fine alla tassazione proporzionale e alle disparità di trattamento che fino a quel momento avevano caratterizzato la categoria dei redditi di cui trattasi.

In tale frangente, infatti, la dottrina più autorevole24 sottolinea l'irrazionale discriminazione del loro trattamento, poiché essi, pur della medesima natura, subiscono prelievi profondamente differenziati tra loro. l'ino a quel momento l'imposta sui fabbricati è stata invero applicata con un'aliquota diversa da quelle previste per il reddito dominicale e agrario e si caratterizza per la previsione di plurime sovraimposte di spetlanza comunale, provinciale e camerale atte determinare un'aliquota globale particolarmente incisiva-

L'unificazione di tali redditi sotto la denominazione di "redditi fondiari" è ritenuta impropria dalla dottrina20, la quale tuttavia rileva che il loro tratto comune è quello dell'accertamento catastale.

La nuova disciplina ripropone il tema del rapporto tra la nozione di immobile valevole ai fini fiscali e quella accolta in ambito civilistico, punto sul quale la dottrina rileva che il legislatore del D.P.R. n. 597/19/3. abbia mantenuto, all'interno dell'art. 32, la tormula già accolta nel testo unico delle imposte dirette, prevedendo che il reddito dei fabbricati è quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, di costruzioni o di porzioni di costru zioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o

V. D. M. L., Incresse fiscale e tatela del contribuente, Milano, 2000, 414.

⁴ Dal periodo d'imposta 1952, l'are 1, L. 4.11.1951, n. 1219 aveva fissato l'aliquota del 5%.

Sul disegno di legge delega v. Zesten, G., La riforma dell'impostzione diretta, in AA.VV., Aspetti della ulorma cributaria, Padova, 1968, 50.

V. I MSUTA G., Lezioni sulla riforma tributaria, Padova, 1972, 74-76.

All'aliquota erariale del 5%, si accompagnava la sovraimposta comunale (9%), quella provinciale 111 a), e quella camerale (0,55%), per un'aliquota complessiva che superava il 33%.

⁽ cst Bi part 1, I importe all reddited in morning to be, Milano, 1977, 66

assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di un reddito autonomo²⁷.

L'equiparazione, alle costruzioni, delle porzioni di costruzioni, avrebbe una radice nell'art. 408 c.c. 1865 28, laddove tale disposizione, come rilevato più sopra, si riferisse anche alle "parti di una fabbrica". Lo stesso art. 32 prevede che sono parte integrante dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono le pertinenze. Il riferimento alle aree occupate dalle costruzioni è stato giudicato infelice²⁹ nella misura in cui le costruzioni sono beni immobili proprio in quanto esistenti sul suolo, di talché la loro sussistenza assorbe l'autonoma rilevanza del suolo su cui esse sorgono. Secondo la medesima dottrina, tale disposizione andrebbe letta alla luce dell'art. 22, che esclude che tali aree siano produttive di reddito dominicale, con ciò confermando che le aree destinate a scopi edificatori diventano componenti della nuova entità economica e concorrono ad accrescerne il reddito. Questa conclusione è condivisibile, fermo restando, tuttavia, che l'art. 22 esclude che producano reddito dominicale le (sole) aree che costituisdono pertinenze dei fabbricati, mentre l'art. 32 contempla tali aree separatamente rispetto a quelle occupate dalle costruzioni. Tale ultima norma può essere ritenuta dunque autosufficiente in punto di irrilevanza reddituale delle aree occupate dalle costrusome direction, provedendo che il relicinois

La circostanza che la costruzione debba essere suscettibile di generare un reddito autonomo comporta che esso debba derivare dal possesso del solo fabbricato. Di conseguenza, se la legge non considera produttive di redditi fondiari le costruzioni rurali 30, ciò dipende dalla circostanza che esse costituisco, no un elemento del "capitale terra" in quanto concorrono a produrre il reddito dominicale.

In punto di costruzioni rurali si registra una significativa modifica rispetto al precedente sistema dell'imposta sui fabbricati. Ed invero, qualora l'affittuario del fondo provveda all'edificazione di una costruzione rurale, essa non si considera produttiva di reddito di fabbricati, poiché il reddito conseguito dall'affittuario non è considerato reddito d'impresa ma reddito agrario, con la conseguenza che esso, determinato catastalmente, non tiene conto di tali costruzioni. Tale effetto rientra nella logica della tassazione catastale, poiché la costruzione di nuovi immobili rurali non determina una revisione dell'estimo³¹.

Il nuovo sistema introdotto dall'IRPEF conferma peraltro il separato trattamento riservato ai redditi degli immobili strumentali per l'esercizio di attività d'impresa da parte del possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possesso, o da parte di altri soggetti cui sono imputabili i redditi del possessore³².

In proposito vano taluni p L. 2.12.197 erano imput che qualora commercia reddito dell lificato com dito d'imp conclusion specie inve l'imputazio la norma va beni dei fig un'attività trambi i co Nel sisten gono riati bili che p merciale questo ca immobili to depur Come gi ma delli ai fini im una dete porto d con il p ritti per ad esen locatari l'immo rio ma versi 33

Sul fro

impon

ra, la 1

O.Wo

Vi rientrano anche, quindi, i mercati (bestiame, pesce) costituiti da un recinto in muratura – e caratterizzati da eventuali muri divisori e banchi infissi stabilmente al suolo – le cantine, le chiatte e gli stabilmenti balneari galleggianti sul mare o nei fiumi ma collegati in modo stabile alla terra.

²⁸ Così D'Amati N., La progettazione giuridica del reddito, cit., II, 141. L'A. rileva che il riferimento alle porzioni si ritrova sia all'interno del regolamento dell'imposta sui fabbricati del 1877, sia nelle disposizioni concernenti il catasto edilizio, il cui art. 5 prevede che si considera unità immobiliare urbana "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio".

²⁹ Cfr. D'Amati N., La progettazione giuridica del reddito, cit., II, 142.

Tali sono quelle appartenenti al proprietario del fondo o all'affittuario che siano destinate: i) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra o alla custodia del bestiame, escluse quelle occupate da soggetti che amministrano o dirigono l'azienda agricola; ii) al ricovero degli animali, nonché alla conservazione di macchine, attrezzi, scorte e prodotti; iii) alla trasformazione dei prodotti agricoli.

³¹ Così, Berliri A., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., 84.

³² Per un approfondimento v. Moschetti F., La tassazione degli immobili strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, in Imp. dir. er., 1978, 49.

fisiche, precisa lizie a c abitazi dell'ap Min. I

³⁴ Contore in

stanza che la costruzione debba ésettibile di generare un reddito auto, importa che esso debba derivare dal del solo fabbricato. Di conseguenlegge non considera produttive di indiari le costruzioni rurali 30, ciò dil la dircostanza che esse costituisco, mato del "capitale terra" in quantono a produtre il reddito domini-

non sarenamo difronicadura mod costruzioni rurali si registra una modifica rispetto al precedendell'imposta sui fabbricati. Ed all'affittuario del fondo prov! cazione di una costruzione russa non si considera produttiva di diabbileati, poiché il reddito conaffittuario non è considerato mpresa ma reddito agrario, con che esso, determinato catanon riene conto di tali costruziorientra nella logica della tasdi costruzione di maliton determina una verso la grande i Homize

introdotto dall'IRPEE in o il separato trattamento di separato trattamento di degli immobili strumento di attività d'impresa da socio da parte del soggetto di i tedditi del possesso, o spotti cuisono imputabi-

unto in muratura – è caratnine, le chiatte e gli stabialla terra.

del 1877, sia nelle disposiimmobiliare urbana "ogni muture unreddito proprio":

ano destinate: // all'abiame, escluse quelle ocdegli animali, nonché dei prodotti agricoli.

mentali per l'esercizio di

In proposito va ricordato che sul tema rilevano taluni profili di diritto familiare: fino alla L. 2.12.1975, n. 576, i redditi della moglie erano imputati al marito, con la conseguenza che qualora tale soggetto esercitasse attività commerciale nel fabbricato della moglie, il reddito dell'immobile non sarebbe stato qualificato come reddito fondiario ma come reddito d'impresa del marito. Alla medesima conclusione si sarebbe pervenuti nella fattispecie inversa. A seguito del venir meno dell'imputazione ex lege dei redditi dei coniugi, la norma varrà esclusivamente per i redditi dei beni dei figli minorenni entro cui sia esercitata un'attività d'impresa da parte di uno o entrambi i coniugi.

Nel sistema dell'imposta personale posseggono natura fondiaria i redditi degli immobili che pur strumentali ad un'attività commerciale sono dati in locazione a terzi. In questo caso il reddito prodotto dal capitale immobiliare è costituito dal canone di affitto depurato delle spese di manutenzione.

Come già nell'ambito del precedente sistema dell'imposta sui fabbricati, non rileva, ai fini impositivi reddituali, la sussistenza di una detenzione che tragga titolo da un rapporto di carattere obbligatorio instaurato con il proprietario del bene e dunque i diritti personali di godimento. Ne consegue, ad esempio, che il reddito conseguito dal locatario a fronte della sublocazione dell'immobile non costituisce reddito fondiario ma rientra nella categoria dei redditi diversi.

Sul fronte della determinazione della base imponibile, come si è fatto cenno in apertura, la riforma degli anni '70 conferma, al-

l'art. 34, che il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario, alle netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita. Il reddito medio ordinario, in particolare, è determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale, mediante la stima diretta. La stima è sempre soggetta a verifica, di talché qualora per un triennio il reddito lordo effettivo di un'unità immobiliare, ridotto di un quarto, differisca dalla rendita catastale per almeno un quinto di essa, l'Ufficio tecnico erariale procede al nuovo classamento. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, o, in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicati nello stesso fabbricato o in fabbricati vicini La previsione di meccanismi atti a verificare la rispondenza delle risultanze catastali con il reddito effettivo conferma che il legislatore ha inteso manifestare una preferenza per il medesimo, vanificando in concreto, secondo la dottrina³⁴, la stima censuaria e riducendola ad un mero riferimento al quale rapportare il reddito effettivo. In ultima analisi, secondo lo stesso A., nel definire il catasto urbano il legislatore avrebbe coltivato l'illusione di poter riproporre un sistema analogo a quello del catasto rurale, la cui attendibilità è, quantomeno in linea di principio, di gran lunga maggiore, poiché la terra è un fattore di produzione ed il suo valore può essere

³³ Milleo N., Commento all'art. 33 Tuir, in D'Amati N. (a cura di), L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1992, 227, ricorda che nel vigore del D.P.R. n. 597/1973, la prassi amministrativa aveva precisato che in capo agli assegnatari di alloggi popolari, così come ai soci assegnatari di cooperative edilizie a contributo statale, si determina una situazione non dissimile da quella propria del diritto reale di abitazione, con la conseguenza che l'obbligo impositivo grava sui soggetti cui è attribuita la disponibilità dell'appartamento il cui reddito concorre alla formazione del reddito complessivo di ciascuno di essi (v. Min. Fin., ris. 29.7.1980, n. 7/1978; Id., 19.11.1981, n. 7/2796).

³⁴ Così D'AMATI N., *Nuovi profili*, cit., 28, secondo il quale l'elaborazione di valori di riferimento nel settore immobiliare non avrebbe nemmeno necessitato un sistema, come quello catastale tanto complesso e costoso.

commisurato al prodotto. Tale criterio non varrebbe, viceversa, per le unità immobiliari, poiché, salvo i casi di destinazione speciale, sono esse stesse un prodotto ed il loro valore si identifica esclusivamente con il canone di locazione. I obn

Il sistema risultante dalla riforma degli anni '70 si completa con l'Imposta locale sui redditi di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 599 (ILOR), il cui gettito era destinato agli enti locali (Comune, provincia, regione, camere di commercio ed enti del turismo) i quali potevano stabilirne l'aliquota prevista dalla legge tra un minimo ed un massimo. Nonostante il gettito fosse destinato, in linea di principio, a tali enti, esso, sulla base di vari provvedimenti, è stato acquisito allo Stato 35. Tale imposta (anche) il precedente sistema delle sovraimposte all'imposta sui fabbricati.

Ulteriormente, con il D.L. 28.2.1983, n. 55, è stata attribuita ai comuni la facoltà di introdurre, per il 1983, una sovraimposta comunale sui redditi dei fabbricati siti nel proprio territorio (Socof).

4. L'approdo al nuovo t.u. delle imposte sui Redditi del 1986

All'inizio degli anni '80, anche in ragione dell'accento posto sul reddito effettivo come punto di partenza e di arrivo della

tassazione dei redditi dei fabbricati, si fa spazio anche il tema della tassazione dei Capo

una no

dinario

diliger

loghi -

arbitra

ne del

In line

biliari

vazion

forma

sostan

Tra le

nuta r

dispos

immo

fondi

attribi

in esai

dere 1

tribuz

re la t

un'att

segna

dell'ai

guard

in luo

nenti.

rio, d

sce ch mare

che p prietà

reale,

rificat

Con :

bricat

zione

omog altri 1

41 V.

42 V.

siche,

43 L'u

diari e nome sta sul 44 V.

@ Wol

redditi degli immobili non locati. In questa materia, il Legislatore 36, nell'ottica di favorire le locazioni abitative, prevede che sia aumentato di un terzo il reddito delle unità immobiliari residenziali diverse dall'abitazione principale ed utilizzate dal contribuente come residenze secondarie o comunque tenute a disposizione. Questa previsione, peraltro accompagnata da corollari ancor più incisivi con riguardo agli immobili sfitti situati nei comuni ad alta tensione abitativa 37, sarà riversata nell'art. 38, 3° co., del t.u. imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Chi avanza l'illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni per violazione del principio di capacità contributiva,38, argomenta anche la possibilità di escludere dalla tassazione reddituale le sole abitazioni tenute a disposizione (escludendo dunque le seconde residenze) poiché in questi casi, mancando sia il reddito monetario che l'autoconsumo, la tassazione non dovrebbe aver luogo per mancanza dell'oggetto 39.

Altri autori 40 osservano che l'irrilevanza, nel t.u. del 1986, della effettiva percezione del reddito e della effettiva utilizzazione dell'immobile comporta il collegamento ad

security, the it addition ³⁵ Per un approfondimento v. De Mita E., *Principi di diritto tributario*, Milano, 2000, 271 ss.

³⁷ L'art. 38, 4° co., t.u.i.r. prevede infatti che si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unità immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa, vale a dire quelli con popolazione superiore a trecentomila abitanti. Il reddito di tali unità immobiliari, fermo restando per una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo, è aumentato del trecento per cento, salvo il disposto del 2° co., che introduceva riduzioni per immobili di nuova costruzione e per quelli soggetti ad interventi di restauro.

³⁸ V. DE MITA E., Politica e diritto dei tributi in Italia, Milano, 2000, 54, ove si riporta un articolo pub-

³⁹ V. De Mita E., *Interesse fiscale*, cit., 416, ove è riportata una relazione ad un convegno in materia immobiliare tenutosi nel 1985. L'A. ricorda che secondo quanto precisato all'interno del libro bianco della riforma fiscale degli anni '80, le case sfitte avrebbero dovuto essere escluse da imposizione reddituale solo in condizioni fisiologiche di sfitto e non nei casi di manifestazioni patologiche di sfitto volontario. Sul tema v. Perrucci S., Redditi figurativi e imposta patrimoniale sugli immobili, in BT, 1991, 1801, ove si richiamano le esperienze di altri Paesi con riguardo alla tassazione degli immobili a disposizione.

⁴⁰ V. Риоті G., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, in Аматиссі А. (diretto da), Trattato di diritto

una nozione – quella del reddito medio ordinario ritraibile da un soggetto di media diligenza con riferimento ad immobili analoghi – che per quanto astratta non appare arbitraria, anche alla luce della elaborazione delle tariffe d'estimo.

tà

fa

ei

i.

le

O

al

o

li

In linea generale, rispetto ai redditi immobiliari il t.u. del 1986 propone talune innovazioni che seppur apparentemente solo formali, in realtà non sono prive di risvolti sostanziali.

Tra le prime rientra la precisazione, contenuta nell'art. 22 e assente nel precedente disposto dell'art. 21, secondo la quale gli immobili produttivi, in generale, di redditi fondiari, sono quelli iscritti in catasto "con attribuzione di rendita". La specificazione in esame è stata criticata 41 poiché far dipendere la configurazione del reddito dall'attribuzione della rendita equivale a rimettere la tassazione all'esplicazione o meno di un'attività amministrativa. Oltremodo, si segnala la scelta di introdurre, all'interno dell'art. 23, una previsione generale con riguardo alla tassazione dei redditi fondiari, in luogo delle separate disposizioni concernenti le singole categorie (dominicale, agrario, di fabbricati). La nuova norma stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso 42.

Con specifico riguardo ai redditi dei fabbricati, è stato sostenuto che la relativa nozione soffre dell'esigenza formalistica di omogeneità della nozione con quelle degli altri redditi fondiari. La suddetta dottrina

ha ritenuto criticabile, sotto questo profilo, la scelta di eliminare, all'interno dell'art. 32, l'inciso in base al quale rilevano le costruzioni "esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra", poiché esso avrebbe generato incertezza circa la ricorrenza o meno della stabilità della costruzione.

Le novità di maggiore rilievo emergono però con riguardo agli immobili strumentali, la cui nozione, contenuta all'art. 40 del t.u.i.r., contempla anche gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio di arti e professioni che viceversa erano esclusi in ragione della indeducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione, anche finanziaria, di tali beni.

Altrettanto innovativa è la precisazione per la quale gli immobili strumentali sono quelli che "per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni". Tale dizione si caratterizza per i suoi connotati oggettivi - abbandonando quella dimensione (anche) soggettiva della normativa precedente, che estendeva il regime dei beni strumentali a quelli societari 43 – e valorizza il principio di fissità, riportando la nozione all'idea dell'opificio o dello stabilimento industriale senza tuttavia restringerne il concetto ai soli immobili destinati alla produzione di beni, onde comprendere anche quelli nei quali siano erogati i servizi o comunque sia esercitata una delle attività di cui all'art. 2195 c.c. 44.

5. La fiscalità immobiliare degli anni '90 tra tassazione reddituale e patrimoniale

Il t.u. del 1986 si colloca in anni nei quali il tema del catasto si lega, ancor prima che

⁴¹ V. D'AMATI N., I redditi fondiari nel T.u.i.r., in BT, 1988, 1237.

⁴² V. Gambardella D., Commento all'art. 23 Tuir, in D'Amati N., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., 184.

⁴³ L'ultimo periodo dell'art. 40, D.P.R. n. 597/1973 prevedeva che non fossero produttivi di redditi fondiari e che concorressero a determinare il reddito d'impresa, quelli degli immobili posseduti da società in nome collettivo ed in accomandita semplice. V. SCALIA A., Commento all'art. 40, in D'AMATI N., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., 250.

^{44.} V. ancora D'AMATI N., I redditi fondiari, cit., 1245.

l'istituzi

Al di là

della giu

ressante

mutame

teressato

stro Pae

Comuna

30.12.19

restando

bricati a

dinaria i

ficio deg

gettito d

to costiti

I soggett

il propri

diritto re

enfiteusi

che su t

zionale. St

reiterato o

75. L'art.

avvenire s

ciano rifer

ferma di le

nessione ti

Corte – pe sono i pres tiva, poich

catastale n

tibile di ye

l'equo can

⁵⁰ D.L. 30

⁵¹ L'impo all'art. 7, I

straordinar

52 Sulla na

mobili, Mi G., L'impo

segnalando

munale sug

53 Già nel

comunales

posta istitu

54 II D.P.F

chiarato in

fica del vale

A decor l'ILOR, le

Wolters K

con le imposte sui redditi, con le riflessioni volte all'introduzione di un'imposta patrimoniale, la cui difficoltà applicativa sarebbe dipesa non già dalla mancata revisione delle rendite degli immobili risultanti in catasto, ma dalla necessità di censire i (molti) fabbricati sfuggiti ad accertamento 45.

Sennonché il legislatore preferisce concentrarsi sulla revisione delle rendite e del classamento 46, giungendo da ultimo a prefigurare una revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano con il D.M. 20.1.1990, con il quale si autorizza l'Amministrazione del catasto a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile. Si tratta, dunque, di un criterio diverso da quello previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 1142/1949, secondo cui il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.

Nell'ambito dell'impugnativa del decreto proposta in sede amministrativa, si opponeva che il criterio locativo non fosse stato ritenuto applicabile dal Ministero poiché in allora esso sarebbe stato influenzato dal c.d. "equo canone" ⁴⁷, che avendo carattere eccezionale non avrebbe potuto rilevare ai fini della determinazione del reddito.
Nel dichiarare illegittimo il decreto, il T.A.R. ⁴⁸ accoplieva l'argomentazione per

T.A.R. 48 accoglieva l'argomentazione per la quale porre a base delle tariffe d'estimo il valore unitario di mercato anziché il canone annuo di fitto avrebbe determinato un'alterazione del sistema fiscale, nel senso della trasformazione delle imposte sugli immobili da imposte determinate su base reddituale ad imposte patrimoniali. Secondo i Giudici, il sistema tributario si era modellato sulla base di una tariffa d'estimo espressiva di una rendita locativa, di talché, qualora il legislatore intendesse modificare i criteri di base della determinazione delle tariffe d'estimo, esso avrebbe l'onere di adattare conseguentemente le altre norme concernenti l'accertamento dei tributi, pena un'incoerenza che potrebbe palesare un'illegittimità costituzionale.

Successivamente alla sentenza del T.A.R., la revisione degli estimi catastali trascorre una stagione di notevole incertezza, tra legificazione dei contenuti del decreto ministeriale annullato e plurimi decreti legge non convertiti⁴⁹, finché si giunge al-

⁴⁵ Così Uckmar V., Imposta sul patrimonio. Appunti per uno studio comparatistico, in DPT, 1986, I, 387.
46 Con l'art. 2, 2° co., D.L. 6.1.1986, si prorogava infatti al 31.12.1990 la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani che ai sensi dell'art. 12, 4° co., D.P.R. 29.9.1973, n. 604, avrebbe dovuto espece completata entro dieci anni dall'approvazione di tale ultimo decreto. Successivamente, l'art. 2, L. disposta per specifici comuni.

⁴⁷ V. L. 27.7.1978, n. 392, il cui art. 15 stabilisce che il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 % del valore locativo dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

⁴⁸ V. T.A.R. Lazio, Sez. II, 6.5.1992, n. 1184, in *RDT*, 1992, II, 554, con nota adesiva di Falsitta G., *Il concetto di reddito medio ordinario e la revisione degli estimi degli immobili urbani, ivi*, 556 che ribadisce anche come la funzione essenziale e naturale per la quale si procede alla determinazione degli estimi catastali consiste nell'apprestare i valori necessari per l'applicazione delle imposte sui redditi. Sul tema v. anche Salanitro G., *Profili sostanziali e processuali dell'accertamento catastale*, Milano, 2003, 9.

⁴⁹ Nel tentativo di superare le obiezioni sollevate dalla giustizia amministrativa in punto di rapporto tra le fonti, con il D.L. 26.5.1992, n. 298, i contenuti del decreto ministeriale annullato vengono legificati, nonostante la dottrina avesse espressamente auspicato che non si provvedesse in tal senso (FALSITTA G., Il concetto di reddito medio ordinario, cit., 559) pena il rischio di una declaratoria di illegittimità costitu-

vendo carattere tuto rilevare ai reddito.

il decreto, il

entazione per ariffe d'estimo anziché il cae determinato fiscale, nel delle imposte eterminate su patrimoniali. i tributario si i una tariffa endita locatilatore intenase della deestimo, esso onseguenteienti l'acceri'incoerenza

del T.A.R., tali trascorcertezza, tra decreto midecreti leggiunge al-

gittimità co-

1986, I, 387. enerale degli de dovuto ese, l'art. 2, L. precedenza

gli immobili ito. Il valore i unitario di

sirra G., *Il* ne ribadisce li estimi ca-Sul tema v. , 9.

ipporto tra o legificati, ALSITTA G., ità costitul'istituzione del "catasto dei fabbricati". Al di là della correttezza delle conclusioni della giurisprudenza amministrativa, è interessante notare come essa abbia colto il mutamento di prospettiva che avrebbe interessato la tassazione immobiliare nel nostro Paese, dal momento che con l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992, n. 50451, il legislatore, ferma restando la tassazione dei redditi dei fabbricati ai fini dell'IRPEF, opterà per un'ordinaria imposizione patrimoniale 2 a beneficio degli enti locali, sul presupposto che il gettito di fonte immobiliare avrebbe dovuto costituire il nucleo della finanza locale 33. I soggetti passivi della nuova imposta sono il proprietario del bene, o il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su fabbricati – oltre che su terreni agricoli ed aree edificabili,

mentre la base imponibile è determinata, per i fabbricati iscritti in catasto, applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dall'art. 52 del t.u. dell'imposta di registro ⁵⁴.

Come imposta patrimoniale, l'ICI non prescinde del tutto dalla situazione reddituale del soggetto passivo; sotto questo profilo, l'eventuale "particolare disagio economico e sociale" potrà consentire al comune di riconoscere al contribuente, ai fini della tassazione ICI dell'abitazione principale, una detrazione doppia rispetto a quella riconosciuta in via ordinaria.

L'IRPEF sui redditi dei fabbricati e l'ICI sono dunque destinate ad una coesistenza 55, giustificata dalla diversa manifestazione di ricchezza che esse intendono colpire: la prima il reddito medio ordinario ritraibile dal fabbricato, la seconda il possesso del

zionale. Sennonché, a fronte delle plurime obiezioni sollevate al provvedimento, il decreto n. 298/1992 è reiterato quattro volte, finché il D.L. 23.1.1993, n. 16 viene finalmente convertito con L. 24.3.1993, n. 75. L'art. 2 di tale decreto prevede che la revisione delle rendite delle unità immobiliari urbane debba avvenire sulla base di criteri che al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile facciano riferimento al valore di mercato degli immobili e delle locazioni. Tale disposizione riceve una con ferma di legittimità da C. Cost., 24.6.1994, n. 263, secondo cui è regola d'esperienza che vi sia una connessione tra il valore del bene e l'idoncità dello stesso a produrre un reddito. In particolare – precisa la Corte – per quanto il medesimo si discosti dalla previsione dell'art. 15 del D.P.R. n. 1142/1949, no vi sono i presupposti per una declaratoria di illegittimità per violazione del principio di capacità contributiva, poiche nel caso in esame non e in discussione la disciplina di una specifica imposta ma del sistema catastale nel suo complesso; al contrario, il rispetto del canone costituzionale dell'art. 53 Cost. è suscet tibile di verifica nell'ambito della regolamentazione di singole imposte. Il superamento del sistema del l'equo canone avrebbe peraltro consentito di smarcare i dubbi espressi in precedenza.

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 26.2.1994, n. 133.

⁵¹ L'imposta comunale sugli immobili è stata anticipata dall'Imposta straordinaria immobiliare, di cui all'art. 7, D.L. 11.7.1992, n. 333, sulla quale si rimanda a Maglione T., Brevi osservazioni sull'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree edificabili, in BT, 1992, 1402.

Sulla natura patrimoniale dell'ICI v. MARINI G., Contributo allo studio dell'imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000, 124; GALLO F., Per un progetto di federalismo fiscale, in RT, 1995, 1854; GASPARINI G., L'imposta comunale sugli immobili, in ANALLICA A. (diretto da), Tratt. dir. trib., cit., 437. Concorda, segnalando però che l'ICI presenta talune peculiarità, BASILAVICCHIA M., Profili generali dell'imposta comunale sugli immobili, in RT, 1999, 1367.

Già nel decennio precedente, del resto, era stata valutata l'opportunità di un'imposta patrimoniale comunale sugli immobili, come emerge dal contributo di Marascau G., Riflessioni a margine della proposta istituzione di un'imposta comunale sul patrimonio immobiliare, in DPT, 1982, I, 1289.

Il D.P.R. 26.4.1986, n. 131 prevede che qualora ai fini del registro il valore dei beni trasferiti sia dichiarato in misura non inferiore alla rendita catastale rivalutata, l'Ufficio non possa procedere alla rettifica del valore indicato nell'atto di trasferimento.

⁵⁵ A decorrere dal 1993, i redditi dei fabbricati, così come gli altri redditi fondiari, saranno esclusi dal l'ILOR, le cui norme sono state frattanto riversate nel t.u. del 1986.

o sui canoni effettivi di locazione, al netto della medesima riduzione. Tale modifica ha comportato, in sostanza, che i proprietari di immobili si vedessero aumentare la base imponibile del reddito dei fabbricati locati, potendo beneficiare di una minore riduzione forfettaria riconosciuta, come è noto, per le spese di ordinaria manutenzione 65. Se per gli immobili locati, la legge prevede oggi un regime diversificato, nel quale la tassazione sostitutiva opera su base opzionale e solo sugli immobili abitativi, va separatamente considerato, viceversa, il regime applicabile agli immobili che non costituiscano oggetto di locazione, il cui trattamento conferma la linea di tendenza sopra segnalata, diretta ad erodere la disciplina IRPEF dei redditi dei fabbricati, guadagnando ai regimi sostitutivi nuove aree di applicazione.

Ed invero, l'Imposta municipale propria, introdotta dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011, ha sostituito, oltre all'ICI, anche l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati66.

Come è stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria67, "La sostituzione dell'IR-PEF comporta, in via generale, che per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola IMU, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'IMU quanto l'IRPEF". Oltre ai redditi degli immobili locati, secondo quanto previsto dall'art. 9, 9° co., D. Lgs. n. 23/2011, rimangono assoggettati alle impo-

ste sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, il reddito agrario di cui all'arti 32 t.u.i.r., i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 t.u.i.r., quelli relativi agli immobili posseduti da soggetti passivi IRES non! ché i redditi degli immobili esenti dal-1'IMU68

Il quadro dell'effetto sostitutivo è stato ulteriormente modificato dalla specificazione, all'interno del medesimo 9° co. dell'arti 9, D.Lgs. n. 23/2011, che gli immobili abitativi non locati siti nel territorio del Comune nel quale si possiede l'abitazione principale concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50%.

La scelta compiuta dal legislatore di sottrarrè in tutto o in parte ad IRPEF i redditi fondiari degli immobili non locati, prevedendo un prelievo sostitutivo, se da un lato conferma la volontà di abbandonare l'imposizione progressiva, sembrerebbe d'altro canto sotten! dere un'embrionale propensione a ché gli immobili non locati siano possibilmente assoggettati solo ad una tassazione patrimoniale, quantomeno quando mere ragioni di gettito non richiedano la coesistenza impositival Sennonché, va considerato sia che in alcuni casi, come visto, IRPEF e IMU sono destinate a coesistere nell'ambito di fattispecie "ibride", sia che la disciplina dell'IMÜ, nel corso della sua vigenza, ha presentato talune peculiarità dirette a valorizzare condizioni di carattere personale del soggetto passivo che ne hanno sfumato, seppur marginalmente, la connotazione di imposta patrimoniale "pu-

⁶⁵ V. TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, 288.

⁶⁶ Il passaggio all'Imposta Municipale propria, inizialmente previsto per il 2014, è stato anticipato al 2012 in via sperimentale dall'art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, che ha richiamato espressamente gli artt. 8 e

⁶⁷ V. Dip. Fin., circ. 18.5.2012, n. 3/DF; par. 13. V. anche Lovecchio L., IMU: rapporti con le imposte erariali, indeducibilità e casi particolari di soggettività passiva, in CorT, 2012, 2006.

⁶⁸ Tra gli immobili esenti dall'IMU, oltre a quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall'art. 9, 8° co., D. Lgs. n. 23/2011, figurano i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3 bis, D.L. n. 557/1993. 69 L'art. 13, 10° co., D.L. n. 201/2011, nella formulazione vigente per le annualità 2012 e 2013 dispone

relative addizionali, agrario di cui all'art. ivanti dagli immobili ito fondiario ai sensi li relativi agli immoti passivi IRES nonnmobili esenti dal-

stitutivo è stato uldalla specificaziosimo 9° co. dell'art. e gli immobili abierritorio del Comu-'abitazione princinazione del reddi-

no course oc slatore di sottrarre Firedditi fondiari i, prevedendo un in lato conferma la imposizione protro canto sotten! sione a chégli imsibilmente assogne patrimoniale, ragioni di gettito enza impositiva. sia che in alcuni U sono destinate attispecie "ibri-'IMU, nel corso ato talune pecudizioni di caratpassivo che ne

to anticipato al ente gli artt. 8 e

ginalmente, la

rimoniale "pu-

con le imposte

ll'art. 7 del D. no i fabbricati

2013 dispone-

Ai profili di indubitabile innovazione recati dalla logica adottata dal legislatore in punto di alternatività IMU - IRPEF, si accompagnano talune perplessità legate ai residui spazi circa la rilevanza del reddito medio ordinario ai fini della tassazione dei fabbricati. È inevitabile che tali spazi si riducano notevolmente quantomeno nel breve periodo - considerato che il sistema, a causa del mancato aggiornamento delle rendite, si trova in concreto a tassare i fabbricati locati sull'ammontare dei canoni e ad assoggettare quelli non locati ad una imposizione (IMU) la cui base imponibile esprime un valore patrimoniale.

Sul futuro della tassazione dei redditi dei fabbricati è destinata certamente a pesare la riforma prossima ventura del sistema catastale. Secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge delega di riforma del sistema fiscale (L. 11.3.2014, n. 23), il Governo dovrà infatti procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, individuando tuttavia sia un valore patrimoniale dei fabbricati (valore/mq), sia le rendite medie ordinarie. Talla prartonese

ANDREA QUATTROCCHI 16, 20 co. 1 (P.)? 29.9 [97], 11.597 11. con-

e and notice many and he is the resumption of children and a constraint of the const

Il regime impositivo delle plusvalenze errognos no su realizzate mediante la lottizzazione di terreni mai mandi dal als

Riferimenti normativi: artt. 67, 1° co., lett. a, 68, D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Bibliografia: D'AMATI N. (a cura di), L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1992; FANTOZZI A. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, III – Tuir e leggi complementari, Padova, 2010; Tinelli G. (a cura di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009.

3.448. Sommario: 1. Premessa. 2. La lottizzazione dei terreni. 3. Opere volte a rendere edificabili i terreni. 4. Determinazione della plusyalenza.

1. Premessa

Nell'elencare tassativamente i redditi diversi, l'art. 67 t.u.i.r. svolga una funzione di chiusura, volta ad attrarre ad imposizione di un singolo atto di gestione (dismissione

conducibili alle altre categorie di reddito1. In particolare, la norma contempla entrate che ricorrono una tantum sia in dipendenza una serie di fattispecie reddituali non ri- di un cespite), sia di un'attività più com-

newment well reduce dissources on collins on a preizo di l'action son con en en entre de la collins de l'action de la collins de va che la detrazione per abitazione principale (in allora soggetta a fassazione), fosse maggiorata di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente presso l'abitazione. Oggi tale disposizione non è più prevista poiché l'abitazione principale non è tassata. Rimane fermo che i comuni possono considerare abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di anziani o soggetti disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di cura purché l'immobile non risulti locato.

¹ Sui redditi diversi v. FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2010, 225 ss.; Russo P., Manuale di diritto tributario, parte speciale, Milano, 2009, 146 ss.; LA ROSA S., Principi di diritto tributario, II, Torino, 2009, 81; URICCHIO A., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, in Îl diritto attuale, a cura di D'AMATI N., Torino, 1992, 702 ss.